



COMUNE DI BARI

Ordinanza
2021/00689

2021/263/00008

Ripartizione Sviluppo Economico Pos Attività Produttive

Data Adozione: 06/03/2021

Altri Settori:

Estensore: Roberta Del Core

**Sottoscrizione
Sindaco:** Apposto

OGGETTO: LIMITAZIONI ORARIE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ASPORTO
E DELLA VENDITA MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Responsabili procedimento	Data Visto
Sindaco	Data Sottoscrizione
Antonio Decaro	APPOSTA IL 06/03/2021

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATO altresì che il DPCM del 2 marzo 2021 limita il divieto di asporto ai soli esercizi identificati dal Codice ATECO 56.3, rendendo così possibile l'asporto dopo le 18.00 ai servizi di ristorazione con cucina ed agli esercizi di commercio al dettaglio di bevande attraverso distributori automatici, e che allo stato tale eccezione è idonea ad incentivare il consumo incontrollato di alimenti su suolo pubblico;

PRESO ATTO CHE con proprio decreto n. 17/2020 del 2.3.2020 ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Bari, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTO il verbale del 5 marzo 2021 con cui il C.O.C. ha rilevato che con riferimento alle attività dei servizi di ristorazione, pur avendo i DDPCM, via via susseguitisi nel perdurante stato di emergenza sanitaria, fatto divieto di consumazione dalle ore 18.00 di cibi e bevande nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, si registra un diffuso mancato rispetto da parte della cittadinanza di tale divieto, anche per la consolidata abitudine di consumo di alimenti e bevande all'aperto ed osservato. Il C.O.C. ha anche rilevato come la vastità del territorio cittadino e la diffusione capillare degli esercizi di ristorazione appare sproporzionata rispetto alle possibilità di osservanza del rispetto di tale divieto, ed ha ritenuto opportuno suggerire di estendere maggiormente il divieto d'asporto rispetto a quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021, che ha introdotto una deroga al divieto di asporto, limitandolo ai soli esercizi identificati dal Codice ATECO 56.3;

VISTO che per il C.O.C. tale previsione, così come formulata, rendendo possibile, a decorrere dal 6 marzo 2021 l'asporto dopo le 18.00 ai servizi di ristorazione con cucina ed agli esercizi di commercio al dettaglio di bevande attraverso distributori automatici, allo stato attuale potrebbe ulteriormente incentivare il consumo incontrollato di alimenti su suolo pubblico specie nei fine settimana; secondo lo stesso C.O.C. appare opportuno, contemperando la tutela della salute pubblica dai rischi di contagio incontrollato con il libero esercizio delle attività economiche, estendere il divieto di asporto dalle ore 18.00, per le giornate del sabato e della domenica, a tutti i servizi di ristorazione ed agli esercizi di commercio al dettaglio di bevande attraverso distributori automatici, ma limitandolo per i servizi di ristorazione all'asporto delle sole bevande;

VISTO che il C.O.C. nella citata riunione ha suggerito pertanto l'adozione di opportuno provvedimento finalizzato a ribadire il divieto di consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico o aperto al pubblico già a decorrere dalle ore 18.00, prevedendo per i giorni 6, 7, 13 e 14 marzo 2021, per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) divieto di asporto di bevande già a decorrere dalle ore 18.00, nonché la chiusura dei distributori automatici h24 a decorrere dalle ore 18.00;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo cui "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO l'art 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii - TUEL - che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

VISTO altresì l'articolo 54 comma 4 del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco di adottare, in coerenza con la normativa emergenziale vigente, provvedimenti contingibili e urgenti limitativi della libertà di stazionamento che siano in grado di contrastare efficacemente il fenomeno dell'eccessivo sovraffollamento di zone della città;

VISTO altresì l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL, è stata inviata con nota n.1/ris/2021 del 5 marzo 2021 la preventiva comunicazione al Prefetto, per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione anche nelle forme collaborative tra le diverse forze di Polizia;

ORDINA

a decorrere dal 6 marzo e fino al 15 marzo

- 1) ribadire il **divieto di consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico o aperto al pubblico già a decorrere dalle ore 18.00;**

2) nei giorni 6, 7, 13 e 14 marzo 2021:

per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) divieto di asporto di bevande già a decorrere dalle ore 18:00;

3) nei giorni 6, 7, 13 e 14 marzo 2021:

chiusura dei distributori automatici H24 già a decorrere dalle ore 18:00 per tutto il territorio Comunale

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
- A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

La presente ordinanza integra e sostituisce per le parti in contrasto i provvedimenti governativi, legislativi, regionali e comunali già adottati limitatamente ai periodi e le giornate sopra indicate

DA' ATTO

- che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, sulla base di monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico;

- che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto - è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);

- il responsabile del procedimento è il dott. Mario Marchillo, Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico.

TRASMETTE

il presente atto per i rispettivi adempimenti di monitoraggio e verifica al Corpo della Polizia Locale di Bari.

Inoltre al Sig. Prefetto di Bari, al Sig. Questore di Bari; al Comando Regione Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Asl Ba - Dipartimento di Prevenzione, alla Asl Ba – Direzione Generale, alle Associazioni di categoria.

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Locale di Bari, nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 06/03/2021 ed è divenuta esecutiva in data 06/03/2021.

Il Dirigente Responsabile
Antonio Decaro

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 08/03/2021 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio
Isabella Loconte

Bari, 08/03/2021

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 08/03/2021 al 17/03/2021.

L'incaricato della pubblicazione

Bari, 18/03/2021

Responsabile dell'Albo
Pretorio---
Isabella Loconte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>